

Decreto ministeriale 10 giugno 1959 (1).

Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni (2) (3).

È approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni.

Regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni

1. Definizione del mercato.

Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, del pollame, degli altri animali da cortile, della selvaggina e delle uova siti in _____ costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra elencati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n. 125 (*)

I quantitativi minimi per le vendite all'ingrosso sono i seguenti _____ (**).

(*) Il mercato può riguardare anche soltanto parte dei prodotti sopra elencati, nel senso che possono formarsi uno o due distinti mercati, gestiti da due Organismi distinti o da un solo Organismo.

(**) Ciascun regolamento stabilirà i minimi in relazione ai vari tipi di merce.

2. Gestione del mercato.

Il mercato è gestito da _____

3. Commissione di mercato.

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Qualora il presidente della Camera di commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il Sindaco o l'assessore all'Annona.

La Commissione è composta, oltre che dal presidente, dei seguenti altri membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, designato dalla Giunta camerale;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4) l'ufficiale sanitario;
- 5) il veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al successivo art. 12;
- 6) tre produttori di carni, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

- 7) un commerciante all'ingrosso di carni;
- 8) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 9) un commerciante al minuto di carni (*);
- 10) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 11) un abituale operatore in carni con i mercati esteri (**);
- 12) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 13) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o alla trasformazione delle carni.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato, di cui al successivo art. 4.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai nn. 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13) è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare (***)).

(***) Qualora nella provincia non siano state costituite le associazioni provinciali di categoria, le designazioni sono chieste alle associazioni di grado superiore (Unioni Federazioni o altrimenti denominate), sempre operanti nell'ambito provinciale.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il presidente della Commissione designa il componente che, in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (4).

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe - su presentazione del relativo biglietto - nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29 giugno 1951, numero 489 (5), e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di Sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nello apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonché dei verbali delle sedute della Commissione stessa è trasmessa all'Ente gestore a cura del segretario.

(*) Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato i commercianti al minuto sono due.

(**) L'operatore con l'estero dovrà essere nominato per quei mercati in cui se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività svolta nei mercati stessi.

4. Direttore del mercato.

Al mercato è preposto un direttore, che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri ritenuti di particolare importanza economica dalla Commissione provinciale di vigilanza possono essere nominati i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, medicina veterinaria o in scienze agrarie con età non inferiore a trenta e non superiore a 50 anni. Per la nomina degli altri mercati è richiesto il titolo di studio di scuola media superiore.

La nomina avviene a seguito di concorso, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione di mercato, e consiste in un colloquio da sostenere dai candidati innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente gestore e approvata dalla Commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, la conservazione, il trasporto dei prodotti trattati nel mercato, la legislazione relativa e nozioni di igiene.

I direttori dei mercati in funzione alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1959, numero 125 , possono essere confermati senza concorso e anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo.

Qualora l'Ente gestore intenda nominare direttore del mercato elemento che già svolge tale funzione in altro mercato da almeno un biennio a seguito di nomina o di conferma ai sensi dei precedenti commi, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso dei requisiti del titolo di studio e del limite massimo di età.

Il direttore di mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore del mercato, con la funzione da lui svolta nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.

Qualora il mercato sia gestito dal Comune, la nomina ed il rapporto di impiego del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale delle Amministrazioni comunali.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice direttore di mercato.

5. Altro personale addetto al mercato.

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato da _____ (*).

(*) Nel regolamento di ciascun mercato saranno indicate le disposizioni regolatrici del rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica dell'Ente gestore.

6. Funzionamento e compiti della Commissione di mercato.

La Commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente e di regola una volta al mese e ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

La Commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali.

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici;

2) esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dall'Ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all' art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

4) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario;

5) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall' art. 15 della legge 25 marzo 1959, numero 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore di mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e dal presente regolamento.

7. Compiti del direttore di mercato.

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale dell'Ente gestore addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Ente gestore:

- a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;
- d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- 5) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7) autorizzare in casi eccezionali l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, d'intesa con il veterinario di cui al successivo art. 12;
- 8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;

- 9) accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 10) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) reprimere eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore ed alla Commissione di mercato;
- 14) curare in modo particolare la regolare vendita delle carni affidate alla Direzione del mercato;
- 15) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle carni depositate nel mercato stesso;
- 16) nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione dal mercato di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente regolamento.

8. Rilevazioni statistiche e prezzi.

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati che debbono essere, pertanto, sempre, completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (categoria, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono e il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. La Direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'articolo 45.

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto riguarda le quantità dovranno essere oggetto della massima divulgazione soprattutto ad uso degli operatori.

9. Servizi vari.

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

10. Servizio di verifica del peso.

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

11. Gestione dei servizi.

L'ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

- 1) il servizio di pulizia del mercato;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camions, automobili, carri con cavallo o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

Nota. - Nei singoli regolamenti di mercato le parole «concessione» e derivate, contenute nel presente articolo e successivi dovranno essere sostituite con «appalto» ecc., qualora l'Ente gestore abbia personalità giuridica privata.

12. Servizio igienico sanitario.

Presso ciascun mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie, categoria e qualità delle carni introdotte, al quale è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente, salve restando le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti agli organi sanitari.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni provenienti dall'estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, debbono essere sempre sottoposte al controllo sanitario, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto delle carni e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

Le carni possono essere poste in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il mercato dispone di una sala di osservazione per le carni sospette o comunque non ammesse, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

Nei casi in cui alle carni immesse nel mercato venga dal veterinario attribuita una classifica (specie e categoria) diversa da quella riconosciuta alle carni stesse nel luogo di provenienza, i commissionari o i mandatari interessati possono chiedere al direttore di mercato il rilascio di apposita certificazione comprovante la mutata classifica.

Uguale certificazione può essere richiesta al direttore del mercato nei casi di carni per le quali sia stata accertata dal veterinario una menomata conservabilità.

13. Facchinaggio.

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

Ciascun operatore può altresì curare con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla Direzione del mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Alla determinazione del numero ed all'indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede l'Ente gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti degli stessi facchini liberi.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dall'Ente gestore su proposta della Commissione di mercato.

È vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
- b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato, disposta dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

14. Pesatura dei prodotti e controllo peso.

La disciplina della pesatura delle carni ed il controllo del peso è stabilita dai singoli regolamenti di mercato.

Nei mercati in cui la Commissione di mercato lo ritenga possibile, agli operatori è concessa la facoltà di installare nei posti di vendita una o più bilance automatiche.

15. Tariffe.

Le tariffe dei servizi di mercato, anche in quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i posti di esposizione e vendita in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengano a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

16. Cassa di mercato.

L'Ente gestore entro il recinto del mercato pone a disposizione della Cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all' art. 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nei mercati dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, può essere istituito apposito «Fondo di garanzia» per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori nel mercato stesso.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il «fondo» deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

17. Responsabilità.

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti delle carni, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

18. Venditori.

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di carni;
- b) i produttori di carni, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di carni;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
- e) gli Enti di colonizzazione;
- f) gli Enti comunali di consumo.

19. Compratori.

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di carni;
- b) i commercianti al minuto di carni;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli Enti comunali di consumo.

20. Commissionari, mandatari ed astatori.

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione di importo non inferiore a L. 100.000, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema della asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

21. Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all' art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

b) certificazione da rilasciare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli artt. 18 e 19 (lettere b, c e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

22. Documento per l'accesso al mercato.

Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

23. Disciplina degli operatori.

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari, di cui all' art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

24. Posti di esposizione e vendita.

Il mercato comprende le seguenti sale di esposizione e di vendita (*).

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione delle carni è facoltativo.

(*) Ciascun regolamento indicherà le sale a disposizione, la loro attrezzatura ed eventuale suddivisione, nonché la descrizione del frigorifero.

25. Destinazione dei posti di esposizione e vendita.

La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posti nelle sale di esposizione e di vendita, e nel frigorifero, agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una adeguata parte dei suddetti posti di esposizione e vendita.

26. Assegnazione dei posti di esposizione e vendita.

I posti, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, sono assegnati dall'Ente che gestisce il mercato, su domanda, agli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.

Le assegnazioni non possono avere durata superiore ad anni tre, salvo rinnovo.

Il canone per l'uso di ciascun posto è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate anticipate (**).

Qualora si tratti di posti assegnati per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal direttore del mercato, con preferenza ai produttori singoli o associati. Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione l'importo del canone stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posti di esposizione e vendita e che debbono essere disposti dall'Ente gestore in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

(**) In ciascun regolamento di mercato sarà precisata la frequenza delle rate.

27. Carattere delle assegnazioni dei posti di esposizione e vendita.

Qualora l'assegnazione di un posto sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione di un posto sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

28. Gestione dei posti di esposizione e vendita.

Il posto deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posto. Gli atti che non possano essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

29. Indicazioni sui posti di esposizione e vendita.

Il posto di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta e indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.

30. Uso dei posti di esposizione e di vendita.

I posti non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posti salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

31. Termine delle assegnazioni.

Le assegnazioni dei posti di esposizione e vendita cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della Società assegnataria.

32. Revoca delle assegnazioni.

L'assegnazione del posto di esposizione e vendita è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posto a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posto per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;
- 4) gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posto.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

33. Riconsegna dei posti di esposizione e vendita.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posti ed eventuali annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posto è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posto stesso.

34. Calendario e orario.

L'orario delle contrattazioni è dalle ore. . . alle ore. . . (*).

Il direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle contrattazioni.

A cura dell'Ente gestore, su conforme parere della Commissione di mercato, è redatto, entro il 15 dicembre ai ogni anno, il calendario dei giorni in cui il mercato è aperto. Tale calendario deve essere tenuto esposto nel mercato, in modo che gli operatori possano prenderne visione.

(*). Indicare l'orario che per ciascun mercato verrà annualmente stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, anche in relazione ai periodi stagionali.

35. Inizio e termine delle contrattazioni.

L'inizio e il termine delle contrattazioni sono annunciati con apposito segnale.

36. Ingresso al mercato.

Hanno libero accesso al mercato nell'orario stabilito dalla Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente, acquirenti, personale addetto ai servizi, commissionari e mandatari, ecc.), tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22 del presente regolamento.

37. Ordine interno.

È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio depositando nelle sale pelli o grassi o simili od ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle varie operazioni di scuoiatura o sezionatura, ecc., senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- e) accendere fuochi;
- f) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;

g) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;

h) circolare fuori delle sale di esposizione e di vendita con coltelli ed altri arnesi di lavoro;

i) uscire dal mercato anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

Gli operatori del mercato e il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale previo nulla osta del Direttore.

38. Pulizia dei posti.

Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posti e gli annessi (scale, corridoi, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

39. Ingresso e circolazione veicoli.

L'introduzione delle carni nel mercato deve avvenire prima dell'inizio delle contrattazioni, entro e non oltre l'orario fissato dal direttore del mercato, d'intesa con il veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al precedente art. 12.

L'introduzione nel mercato dei veicoli dei compratori può avvenire dall'inizio dell'orario stabilito per le contrattazioni.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

Lo scarico delle carni dai veicoli viene effettuato secondo l'ordine di arrivo dei veicoli stessi registrato all'atto dell'ingresso e della pesatura e previa autorizzazione del veterinario.

L'autorizzazione del veterinario allo scarico delle carni nel mercato è concessa previo accertamento della documentazione comprovante la rispondenza degli autoveicoli ai requisiti igienici di legge e la regolarità del certificato sanitario di scorta delle carni.

Quando manchi l'uno o l'altro di tali requisiti lo scarico deve aver luogo nell'apposita sala di osservazione.

Il mercato è chiuso un'ora dopo il termine delle contrattazioni.

40. Contrattazioni.

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La Direzione del mercato comunica con apposita tabella ed altri mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di carni introdotte in mercato.

41. Vendite all'asta.

La vendita delle carni può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all' art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità e il prezzo base delle carni offerte.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'Ente gestore.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di mercato.

42. Merce in vendita.

Il venditore è tenuto a sistemare le carni in guisa che le parti inferiori di queste non tocchino il pavimento.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le carni introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Il ritiro dal mercato delle carni può essere tuttavia vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

43. Strumenti di pesatura.

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

44. Norme per la vendita.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare nei posti ai sensi del presente regolamento.

45. Vendite per conto.

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione che non può superare il 2% del prezzo di vendita, elevabile al 2,50% per le partite di valore non superiore a L. 50.000.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello «star del credere» fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posto.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le carni vendute. In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la specie, categoria e qualità del prodotto;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita;
- 4) il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

46. Carni assegnate alla bassa macelleria o sequestrate per motivi igienico sanitari.

Le carni assegnate alla bassa macelleria dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al precedente art. 12, con le modalità prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , vengono trasferite nella sala di osservazione per le successive destinazioni ai sensi del sopra citato regolamento e delle norme regolamentari al riguardo emanate dal Comune.

Copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria, redatto dal veterinario, è consegnato al direttore del mercato e al venditore.

Le carni destinate dal veterinario alla distruzione sono avviate nell'apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

L'ordine di distruzione è dal veterinario notificato al direttore del mercato che deve rilasciare al venditore interessato la richiesta certificazione.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti alla distruzione delle carni sono a carico del venditore delle carni stesse.

47. Carni affidate per la vendita alla Direzione del mercato.

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari e della cassa di mercato ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

- a) delle carni affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle carni pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti e dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente gestore e dalla Direzione del mercato.

I mandatari debbono versare, nello stesso giorno delle vendite, alla cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavo netto delle anzidette vendite.

L'Ente gestore del mercato non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

48. Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle carni fuori del mercato avviene a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie e legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

L'accertamento dei requisiti anzidetti è effettuato dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Le carni destinate fuori Comune possono uscire dal mercato solo se accompagnate dal certificato del veterinario, previsto dall'art. 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 .

49. Provvedimenti disciplinari e amministrativi.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c) revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita per i motivi di cui all'art. 32 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

50. Norme transitorie.

L'assegnazione dei posti di esposizione e vendita nei mercati in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 26 alla scadenza dell'assegnazione in atto alla data anzidetta.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini liberi di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, l'Ente gestore dà la preferenza ai facchini che prestano la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima assegnazione dei posteggi di cui all'art. 26 del presente regolamento è data la preferenza, a parità di condizioni, agli assegnatari dei posti in atto.

51. Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale (*).

(*) Il regolamento deve essere adottato dall'Ente che ha istituito il mercato, sentita la Commissione di mercato e approvato dal Prefetto, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Copia del regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio, per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell' art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 18 luglio 1959, n. 170.

(2) Decreto ministeriale emanato in applicazione dell' art. 8, L. 25 marzo 1959, n. 125.

Per la vigilanza igienica sulle carni vedi voce Carni.

(3) Emanato dal Ministero per l'industria e il commercio.

(4) Recante norme per i compensi ai componenti di commissioni, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali.

(5) Recante norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento e sostituita ora dalla L. 15 aprile 1961, n. 291 .